



**AZIONE CATTOLICA ITALIANA**  
*Diocesi di Mantova*

**ATTO NORMATIVO**  
**DELL'AZIONE CATTOLICA ITALIANA**  
**NELLA DIOCESI DI MANTOVA**

**INTRODUZIONE**

La Diocesi di Mantova celebra nell'anno 2004 il 1200° anniversario della sua fondazione e, mentre fa "memoria" della fedeltà del Signore che non l'ha mai abbandonata, guarda con rinnovata speranza alle possibilità di farsi annunciatrice della buona notizia della salvezza che il Signore continua a operare in lei.

In questo momento giubilare, in unione con l'intera Chiesa diocesana alla quale apparteniamo, anche noi aderenti all'Azione Cattolica di Mantova esprimiamo la nostra gratitudine nella volontà di corrispondere al compito di celebrare il nostro Signore e di servire il mondo raccontando a tutti quello che Gesù ha operato nella storia.

Nell'attuale contesto ecclesiale e sociale vogliamo continuare ad essere testimoni di un'esperienza associata impegnata nella promozione di quella corrente contemporanea di "promozione del laicato" che trovò solenne conferma nel Concilio Vaticano II; ciò in continuità con una tradizione che, nel passato, ha permesso a numerosi cristiani di maturare la propria vocazione lungo un itinerario di formazione cristiana che li ha portati alla piena consapevolezza della propria corresponsabilità nella costruzione della Chiesa e della società.

Anche oggi rinnoviamo l'impegno a superare la frattura tra il Vangelo e la storia, ricomponendo nell'attività quotidiana in famiglia, sul lavoro, nella società e nell'Associazione, l'unità di una vita che nel Vangelo trova ispirazione e forza per realizzarsi in pienezza.

Con la Chiesa che è in Mantova supplichiamo il Signore della Storia perché non ci faccia mancare il Consolatore, mentre ci apprestiamo a dare nuovo slancio all'esperienza associativa nel percorso di rinnovamento che l'Azione Cattolica sta operando in questo singolare momento storico.

**L'AZIONE CATTOLICA ITALIANA DELLA DIOCESI DI MANTOVA**

1. L'Azione Cattolica Italiana, nella Diocesi di Mantova, è costituita da tutti gli aderenti di qualsiasi età ed è disciplinata dallo Statuto dell'Associazione deliberato dall'Assemblea straordinaria tenutasi in Roma dal 12 al 14 settembre 2003 e approvato dal Consiglio Permanente della Conferenza Episcopale Italiana il 19 settembre 2003, come da Decreto a firma di S.E.R. il Card. Camillo Ruini, oltre che dal presente Atto Normativo, conformemente al richiamato Statuto e al conseguente Regolamento di attuazione.

Canonicamente essa si qualifica come associazione pubblica di fedeli ed è pertanto disciplinata dalle apposite norme del Codice di diritto canonico, oltre che dal Codice civile.

2. L'Azione Cattolica Italiana nella Diocesi di Mantova ha sede legale in Mantova, piazza Sordello n. 15.

La sede operativa è in Mantova, piazza Virgiliana n. 55, in locali di proprietà della Fondazione di religione "Casa dello Studente B. Contardo Ferrini".

La modifica della sede operativa può essere deliberata dalla Presidenza Diocesana.

3. Sono organi dell'Azione Cattolica Italiana nella Diocesi di Mantova l'Assemblea Diocesana, il Consiglio Diocesano, la Presidenza Diocesana, il Presidente Diocesano.

4. Il Presidente Diocesano è nominato dall'Ordinario Diocesano entro una terna di nomi proposti dal Consiglio Diocesano.

5. Il Presidente Diocesano rappresenta canonicamente e civilmente l'Associazione che risulta obbligata per gli atti che egli compie in nome e per conto della stessa Associazione, in conformità alle norme che la reggono.

6. All'interno del cammino associativo unitario, l'Azione Cattolica Italiana nella Diocesi di Mantova intende sottolineare in modo particolare quei riferimenti che, negli ultimi anni, ne hanno accompagnato lo sforzo di rinnovamento e la ricerca per una presenza significativa in un contesto sociale molto cambiato:

- a. la corresponsabilità dei laici nella costruzione della comunità ecclesiale e civile,
- b. la centralità della persona e la cura delle relazioni che essa vive,
- c. la "essenzializzazione" delle strutture associative che siano funzionali alle sue reali dimensioni.

7. Nell'ottica del rinnovamento in ambito diocesano l'Associazione intende dedicare uno sforzo particolare alla formazione dei responsabili e degli educatori ed alla elaborazione di percorsi formativi adeguati alle varie età e condizioni di vita.

## **CAPITOLO II**

### **ADESIONE E PARTECIPAZIONE**

*"Appartenere all'AC è una scelta da parte di quanti vi aderiscono per maturare la propria vocazione alla santità; viverla da laici, svolgere il servizio ecclesiale che l'associazione propone per la crescita della comunità cristiana, il suo sviluppo pastorale, l'animazione evangelica degli ambienti di vita e per partecipare in tal modo al cammino, alle scelte pastorali, alla spiritualità propria della comunità diocesana".*

*(dallo Statuto)*

8. L'adesione all'Azione Cattolica è la condizione sulla quale poggiano la partecipazione e la responsabilità associativa ed educativa.

L'adesione si esprime:

- a. nella condivisione degli stessi ideali, obiettivi, progetti e metodologie da maturare attraverso una costante promozione nei cammini educativi, che favoriscano:
    - la compartecipazione alle scelte associative;
    - la comunione come stile ecclesiale;
    - il senso di appartenenza alla Associazione;
    - l'amicizia come valore umano fondamentale;
  - b. nella fedeltà alle linee guida del progetto formativo, così da permettere che "Cristo sia formato in noi";
  - c. nell'assunzione di responsabilità, come stile di approccio alla realtà e come disponibilità a farsi progressivamente carico della cura per la crescita delle singole persone, della Associazione e della Chiesa.
  - d. nella partecipazione agli oneri economici che la vita associativa comporta, nella misura determinata dagli appositi organismi dell'Associazione. L'assolvimento di tale contributo sarà differenziato per età, quanto all'entità, e dovrà essere segno sia della contribuzione personale che della disponibilità di ogni associato a farsi carico della finalità non discriminante dell'apporto economico.
9. "La richiesta di adesione esprime la volontà di una persona di far parte dell'Azione Cattolica e di condividerne il cammino" e ha durata tendenzialmente definitiva, almeno a partire dall'età giovanile e dopo aver maturato una scelta consapevole.

Essa va indirizzata a un responsabile associativo parrocchiale, interparrocchiale o diocesano ed è valutata dalla Presidenza dell'Associazione stessa.

Una volta avvenuta deve essere tuttavia confermata annualmente e tale conferma, accompagnata dal versamento del contributo economico di cui al numero precedente, è attestata da uno specifico segno inviato dal Centro Nazionale. Per gli aderenti all'ACR e per i GVS, il Consiglio diocesano prevede un segno che renda visibile tale appartenenza.

10. L'adesione attribuisce al socio il diritto di partecipazione alla vita associativa oltre che il diritto di elettorato attivo e passivo, secondo le modalità successivamente precisate. Per essere eletto negli organismi diocesani o alla presidenza di associazioni parrocchiali o interparrocchiali bisogna aver compiuto la maggiore età.

Gli aderenti all'ACR saranno accompagnati in percorsi di vita associativa così da essere aiutati progressivamente, anche attraverso organismi rappresentativi, a crescere nella corresponsabilità e nell'impegno.

11. Su richiesta dell'interessato, la Presidenza diocesana prende atto del ritiro degli associati che diventa operativo dall'avvenuta comunicazione.

Il mancato versamento del contributo economico annuale impedisce l'esercizio di elettorato attivo e passivo e comporta la esclusione dalla Associazione solo dopo che il responsabile associativo abbia verificato che esso deriva dalla volontà di non perseverare nella adesione.

### ***CAPITOLO III***

## **ARTICOLAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE DIOCESANA**

### **L'ASSOCIAZIONE PARROCCHIALE**

12. Nelle parrocchie nelle quali vi sono laici che aderiscono all'Azione Cattolica, può essere costituita l'associazione parrocchiale di AC.
13. L'Associazione Parrocchiale è l'espressione locale della più ampia Associazione Diocesana di Mantova, ad essa fa riferimento per l'elaborazione dei percorsi formativi e per la vita associativa che è regolata dallo statuto e dal regolamento di attuazione nazionali nonché dal presente atto normativo diocesano.
14. L'Associazione Parrocchiale si costituisce quando si esprime apertamente l'adesione all'Azione Cattolica e si creano occasioni di vita associativa.
15. L'Associazione Parrocchiale si impegna:
  - a vivere la vita associativa nei suoi vari momenti nonché il percorso formativo associativo,
  - ad accompagnare gli aderenti, quali appartenenti all'Associazione, in un percorso di crescita di consapevolezza per maturare sempre più la propria scelta,

- a stimolare la "cultura della partecipazione" rifiutando "la logica della delega";
- a perseguire l'unità tra gli aderenti dell'Associazione Parrocchiale e tra questa e l'Associazione diocesana,
- a promuovere la comunione con tutta la comunità parrocchiale,
- a collaborare corresponsabilmente alla missione della comunità parrocchiale nello spirito delle indicazioni e degli obiettivi perseguiti dall'intera comunità diocesana,
- nell'azione evangelizzatrice attraverso la testimonianza quotidiana negli impegni familiari e sociali e in tutte le altre realtà temporali,
- a garantire, anche attraverso il sostegno diocesano, il cammino formativo dei responsabili e degli educatori come previsto dai percorsi formativi diocesani.

16. La formazione degli aderenti all'Associazione Parrocchiale, oltre che in forma personale, avviene, là dove le condizioni lo permettono, in gruppi costituiti secondo criteri di età, affinità, interesse ...

## **L'ASSOCIAZIONE INTERPARROCCHIALE**

17. E' possibile unire due o più Associazioni Parrocchiali esistenti in un'unica Associazione Interparrocchiale o, dove ciò non sia possibile, di partecipare ad un collegamento su scala diocesana, se mancano le condizioni perché possa esistere un percorso formativo nei gruppi o non si riesca ad esprimere la vita associativa.

Tale unione sarà deliberata dalle Associazioni Parrocchiali interessate e sottoposta all'approvazione del Consiglio diocesano.

## **LE REALTÀ TERRITORIALI INTERMEDIE**

18. L'Associazione diocesana di Azione Cattolica, in modo strutturato o in occasioni particolari e tenendo conto della distribuzione sul territorio delle Associazioni Parrocchiali, individuerà delle zone di riferimento per i momenti formativi o di vita associativa che dovessero interessare più Associazioni Parrocchiali o Interparrocchiali.

19. La presenza dell'Associazione Parrocchiale o dell'Associazione Interparrocchiale nel territorio si esprime nelle parrocchie di riferimento senza trascurare la presenza in quelle dimensioni ecclesiali (zona o unità pastorale, vicariato, ...) o civili (quartiere, circoscrizione, comune, distretto, ...) nelle quali le parrocchie sono ubicate.

20. Le Associazioni Parrocchiali e Interparrocchiali di un determinato territorio ecclesiale o civile, in collaborazione tra loro promuovono, sul territorio stesso, l'esperienza associativa dell'Azione Cattolica e le iniziative associative diocesane che possano interessare e/o coinvolgere quel territorio.

## **L'ASSOCIAZIONE DIOCESANA**

21. L'Associazione diocesana favorisce, promuove e sostiene il cammino formativo e la testimonianza missionaria di gruppi associativi che si esprimono all'interno delle Associazioni Parrocchiali o Interparrocchiali o in altri ambiti territoriali o in collegamenti diocesani.
22. L'Azione Cattolica diocesana favorisce il collegamento tra gruppi associativi operanti per i medesimi fini e il collegamento con gruppi affini di altre diocesi e a livello nazionale anche dando stabilità all'esperienza attraverso la forma del Movimento.

### ***CAPITOLO IV***

## **ORDINAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE TERRITORIALE, DEI GRUPPI, DELLE STRUTTURE DIOCESANE INTERMEDIE, DELLE ASSOCIAZIONI INTERPARROCCHIALI**

### **L'ASSOCIAZIONE PARROCCHIALE**

23. Tutte le Associazioni Parrocchiali già costituite vengono riconosciute nello stato in cui si trovano, cioè come associazioni complete (Adulti, Giovani e Ragazzi) o come associazioni parziali (solo una o due delle tre articolazioni).  
Le nuove Associazioni Parrocchiali che verranno approvate in futuro dovranno avere al loro interno almeno una figura di riferimento che soddisfi i requisiti di formazione associativa (previsti dal percorso formativo diocesano per i responsabili e gli educatori) e che garantisca la vita associativa e il cammino proposto ed attuato localmente.
24. Per la costituzione di una nuova Associazione Parrocchiale è necessaria la richiesta al Consiglio Diocesano che l'approva una volta valutata la presenza di condizioni che consentano di definirla come tale.  
Solo a seguito dell'approvazione è possibile indire la prima Assemblea parrocchiale elettiva alla presenza di un membro del Consiglio Diocesano.
25. L'Assemblea parrocchiale è composta da tutti gli aderenti all'Associazione parrocchiale e si riunisce almeno una volta all'anno.
26. L'assemblea elegge gli organi dell'Associazione Parrocchiale, e cioè:
  - il Presidente che sarà nominato dal Vescovo diocesano sulla base della proposta formulata dal Consiglio parrocchiale a seguito della designazione effettuata dall'Assemblea;
  - il Consiglio parrocchiale: composto, oltre che dal Presidente, da persone che rappresentino le eventuali realtà associative presenti nel territorio

in numero di almeno uno per ogni realtà: settori, gruppi associativi di interesse (studenti, lavoratori, genitori ...).

27. Durante l'Assemblea elettiva gli associati eleggono i rappresentanti all'Assemblea diocesana e nominano i candidati per l'elezione del Consigliere diocesano che rappresenterà l'Associazione parrocchiale.

## **L'ASSOCIAZIONE INTERPARROCCHIALE**

28. L'Associazione Interparrocchiale è sempre un'associazione completa di tutte le articolazioni dell'Azione Cattolica.
29. Ad essa si applica analogamente quanto previsto per l'Associazione Parrocchiale.

## **LE REALTÀ TERRITORIALI INTERMEDIE**

30. Qualora le Associazioni Parrocchiali e le Associazioni Interparrocchiali partecipino a momenti di incontro territoriali, in occasione per esempio di iniziative particolari, i loro Presidenti possono incaricare un coordinatore pro tempore per la gestione dell'iniziativa stessa.

## **CAPITOLO V**

# **ORDINAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE DIOCESANA**

## **L'ASSEMBLEA DIOCESANA**

31. L'Assemblea diocesana è l'organismo che garantisce la massima partecipazione democratica degli aderenti all'Azione Cattolica Italiana nella Diocesi di Mantova. Essa viene convocata dal Presidente Diocesano.

Si riunisce ordinariamente una volta ogni tre anni e, straordinariamente, su richiesta del Consiglio diocesano.

32. L'Assemblea diocesana è costituita da:
- i componenti della Presidenza diocesana in carica;
  - i componenti del Consiglio diocesano in carica;
  - i rappresentanti delle Associazioni territoriali (parrocchiali, interparrocchiali ...) per un numero non inferiore a quattro per ogni realtà associativa e comunque rappresentativi delle eventuali articolazioni presenti. Le Associazioni locali con un numero di soci superiore a cinquanta possono portare in Assemblea fino a sei rappresentanti;
  - i rappresentanti dei Gruppi e dei Movimenti dell'Azione Cattolica Italiana formalmente costituiti in Diocesi in numero di quattro per ogni Gruppo

o Movimento;

e. i membri delle Commissioni diocesane.

Le persone di cui sopra devono essere in regola con l'adesione per l'anno associativo nel quale avviene l'Assemblea elettiva; possono delegare a sostituirle un altro aderente; possono ricevere deleghe in misura non superiore a una.

Partecipano all'Assemblea diocesana senza diritto di voto l'Assistente diocesano unitario e i Vice Assistenti di settore e tutti gli aderenti interessati che ne abbiano fatto previa richiesta alla Presidenza diocesana.

33. L'assemblea diocesana:

- a. elegge, al proprio interno, il presidente e il segretario dell'Assemblea stessa nonché tre membri con funzione di commissione elettorale;
- b. verifica il cammino associativo del triennio precedente;
- c. discute e approva il percorso associativo diocesano per il triennio entrante;
- d. elegge il Consiglio diocesano;
- e. in seduta regolarmente costituita con i due terzi degli aventi diritto al voto discute e approva l'Atto Normativo diocesano e le sue successive modifiche con il voto favorevole della metà degli aventi diritto; in fase di prima approvazione, l'Assemblea diocesana delega il Consiglio diocesano a recepire le integrazioni richieste dal Consiglio nazionale all'Atto normativo;
- f. valuta ed, eventualmente, approva, tutte le proposte di modifica sostanziale alla vita associativa diocesana;
- g. designa i delegati diocesani all'Assemblea nazionale;
- h. in seduta regolarmente costituita con i due terzi degli aventi diritto al voto e con il voto favorevole della metà degli aventi diritto propone al Vescovo diocesano lo scioglimento dell'Associazione diocesana quando non ritiene più possibile raggiungere i propri scopi.

34. L'Assemblea diocesana è chiamata ad eleggere i membri del Consiglio diocesano in numero non inferiore a dodici:

- a. tra i candidati delle Associazioni territoriali, in numero uguale alle associazioni presenti in Diocesi. Gli eletti verranno scelti da una lista formata da due o più candidati indicati da ogni Associazione territoriale. Tutti gli aventi diritto di voto saranno chiamati ad esprimere una preferenza per ogni Associazione così che ogni realtà abbia il proprio rappresentante nel Consiglio diocesano;
- b. tra i candidati di tre liste (adulti, giovani ed educatori dell'ACR) in numero di tre per ogni lista. Le liste, presentate dal Consiglio diocesano in carica, saranno composte da tutti i membri delle commissioni diocesane, facenti parte di queste da almeno un anno, e dai candidati adulti, giovani ed educatori dell'ACR presentati dalle Associazioni territoriali. Tutti gli aventi diritto di voto saranno chiamati ad esprimere due preferenze per ogni lista;



- c. in una lista di almeno tre coppie di sposi presentata dal Consiglio diocesano in carica. Tutti gli aventi diritto di voto esprimeranno una preferenza nella lista. La coppia di sposi eletta parteciperà al Consiglio diocesano con un incarico particolare per la famiglia.

Risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità risulta eletto il candidato con maggiore anzianità associativa.

## **IL CONSIGLIO DIOCESANO**

35. Il Consiglio diocesano è costituito da:
  - a. i rappresentanti eletti dall'Assemblea diocesana in numero uguale alle Associazioni locali presenti in Diocesi;
  - b. i rappresentanti delle commissioni diocesane eletti;
  - c. la coppia di sposi eletta;
  - d. i membri della Presidenza che non siano consiglieri eletti dall'Assemblea;
  - e. i segretari dei Movimenti costituiti nella Diocesi ;
  - f. il presidente dell'Associazione "Pier Giorgio Frassati" con sede in Mantova.

Vi partecipano, senza diritto di voto, l'Assistente diocesano unitario e i Vice assistenti di settore.

Le funzioni di Segretario del Consiglio sono svolte dal Segretario Diocesano.

36. Il Consiglio diocesano, su convocazione e sotto la presidenza del Presidente diocesano, si riunisce sei volte all'anno.

37. Il Consiglio diocesano è chiamato a:
  - a. eleggere una terna di nomi da proporre al Vescovo diocesano per la nomina del Presidente diocesano;
  - b. eleggere i Vicepresidenti diocesani, il Responsabile diocesano dell'ACR e, su proposta del Presidente diocesano, il Segretario, l'Amministratore e due membri per il Comitato per gli affari economici;
  - c. attuare le scelte dell'Assemblea diocesana in ordine alla vita associativa, programmare e verificare le varie attività e i cammini formativi;
  - d. seguire la vita delle Associazioni territoriali curando in modo prioritario idonee iniziative per la formazione dei responsabili e degli educatori parrocchiali o interparrocchiali;
  - e. controllare la gestione amministrativa dell'Associazione e approvarne il bilancio preventivo e consuntivo.

38. La mancata partecipazione, senza giustificazione, a tre riunioni successive del Consiglio diocesano comporta la decadenza dei membri elettivi. Tale decadenza, dichiarata dal Presidente, comporta la chiamata a far parte del

Consiglio del primo dei non eletti relativamente all'Associazione rappresentata.

## **LA PRESIDENZA DIOCESANA**

39. Fanno parte della Presidenza diocesana:

- a. il Presidente diocesano;
- b. da uno a due Vicepresidenti incaricati per la realtà adulta;
- c. da uno a due Vicepresidenti incaricati per la realtà giovanile;
- d. il Responsabile dell'ACR;
- e. il Segretario diocesano;
- f. l'Amministratore diocesano.

Alle riunioni della Presidenza diocesana presenziano, senza diritto di voto, l'Assistente Diocesano unitario e i Vice Assistenti di settore.

## **LA COMMISSIONE PER L'ETÀ EVOLUTIVA**

40. Le iniziative per gli aderenti appartenenti all'età giovanile e dei ragazzi sono assicurate da una commissione unica denominata "Commissione per l'età evolutiva" coordinata dal Responsabile ACR e dai Vicepresidenti dei Giovani. Alla Commissione partecipa un numero variabile di membri, chiamati a farne parte dal Responsabile ACR e dai Vicepresidenti dei Giovani, previo parere favorevole della Presidenza diocesana.

## **IL CONSIGLIO DIOCESANO DEI RAGAZZI**

41. Per promuovere la partecipazione, il senso di appartenenza e la democraticità associativa, in via sperimentale, si potrà costituire un Consiglio diocesano dei ragazzi formato da alcuni membri eletti in ogni realtà locale di ACR. Questo organismo potrà esprimere alla Presidenza diocesana e al Consiglio diocesano proposte e valutazioni sul campo specifico del mondo dei fanciulli e dei ragazzi. Il Consiglio diocesano dei ragazzi nominerà un proprio presidente ragazzo e un proprio segretario e verrà coordinato dal Responsabile diocesano ACR.

## **LA COMMISSIONE PER L'ETÀ ADULTA**

42. Le iniziative per gli aderenti appartenenti all'età adulta sono assicurate da una commissione coordinata dai Vicepresidenti degli Adulti.

Alla Commissione partecipa un numero variabile di membri, chiamati a farne parte dai Vicepresidenti degli adulti, previo parere favorevole della Presidenza diocesana.

**DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE**

43. L'Associazione diocesana trae i propri mezzi economici e finanziari prevalentemente da:
- le quote associative dei soci definite dal Consiglio diocesano sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio Nazionale. Tale quota viene versata contestualmente alla conferma dell'adesione;
  - le quote di sostegno straordinario richieste, in casi particolari, dal Consiglio diocesano alla base associativa con finalità precise;
  - i proventi derivanti da attività direttamente organizzate dagli organismi diocesani;
  - i contributi e le offerte spontanei.
44. La responsabilità amministrativa dell'Associazione diocesana spetta all'Amministratore che la esercita coadiuvato dal Comitato per gli affari economici che egli convoca e presiede.
- Il Comitato per gli affari economici si riunisce almeno due volte l'anno.
45. L'Associazione parrocchiale o interparrocchiale trae i propri mezzi economici e finanziari, necessari anche per il sostegno economico e finanziario delle Associazioni diocesane e nazionali, prevalentemente da:
- contributi personali dei soci;
  - offerte libere;
  - proventi da iniziative locali occasionali.
- Le varie entrate confluiscono in una cassa gestita localmente dal Consiglio parrocchiale o interparrocchiale.
46. La responsabilità amministrativa dell'Associazione territoriale compete al Consiglio territoriale che approva annualmente il rendiconto economico e finanziario.

**NORME FINALI E TRANSITORIE**

47. Il presente Atto normativo entra in vigore immediatamente dopo l'approvazione da parte dell'Assemblea diocesana e la sua successiva ratifica da parte del Consiglio nazionale annullando i precedenti regolamenti diocesani e le clausole ad esso correlate presenti nei progetti sperimentali.
48. Per quanto non espressamente precisato, in riferimento alla vita associativa, si applicano in quanto attinenti, le norme previste dallo Statuto

e dal Regolamento di Attuazione riferite all'Associazione nazionale e, per le Associazioni territoriali, anche le norme del presente Atto Normativo riferite all'Associazione diocesana.

49. In caso di scioglimento i beni dell'Associazione diocesana sono devoluti all'Azione Cattolica Italiana.